



ACCADEMIA MEDICA DI ROMA

REGOLAMENTO
DELLA
ACCADEMIA MEDICA DI ROMA

PALAZZO CENTRALE POLICLINICO
ROMA

REGOLAMENTO
DELLA
ACCADEMIA MEDICA DI ROMA

Approvato dall'Assemblea degli Accademici nella seduta Amministrativa
del 25 febbraio 1972

Art. 1 – L'anno accademico decorre dal 1 novembre al 31 ottobre.

Art. 2 – Le adunanze scientifiche della Accademia si distinguono in sedute ordinarie e straordinarie. Le sedute ordinarie hanno luogo di norma nella quarta settimana di ogni mese. Le straordinarie quando casi speciali le richiedono.

Art. 3 – Gli affari amministrativi o riguardanti questioni didattiche o pubblico-sociali sono trattati in seduta privata.

Art. 4 – Le adunanze scientifiche sono preannunciate nei giornali cittadini. A ciascun Accademico e Socio è spedito l'invito contenente l'ordine del giorno almeno sette giorni prima della adunanza.

Art. 5 – Gli Accademici ed i Soci che intervengono alle adunanze firmano il registro di presenza che, di volta in volta, sarà vistato dal Presidente e dal Segretario.

Il Segretario prende nota degli Accademici e dei Soci che intervengono a ciascuna seduta.

Art. 6 – Il presidente può invitare altri cultori di scienza a prendere posto tra gli Accademici nelle sedute scientifiche, autorizzarli ad esporre qualche loro comunicazione ed invitarli a prendere parte alla discussione.

Art. 7 – In ogni adunanza dell'Accademia o del Consiglio direttivo si legge il processo verbale dell'adunanza precedente. Esso, dopo essere stato approvato, viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 8 – Le letture e le comunicazioni si svolgono secondo l'ordine del giorno.

Il presidente può autorizzare, anche se non sia inserita nell'ordine del giorno, la esposizione di qualche comunicazione alla quale venga attribuita particolare importanza od urgenza, oppure che abbia carattere di comunicazione preventiva.

Art. 9 – Tutte le Commissioni sono nominate dall'Assemblea salvo che questa ne deleghi la facoltà al Presidente.

Art. 10 – Ogni oratore dispone per la conferenza di 60 minuti di tempo e per la comunicazione di 15 minuti. Eccezionalmente il Presidente può prorogare il tempo di 15 minuti per la conferenza e di 5 per la comunicazione.

Art. 11 – Nelle discussioni la parola è accordata dal Presidente secondo l'ordine della richiesta. Ogni oratore ha 5 minuti di tempo.

La discussione sugli argomenti scientifici può essere ripresa nella seduta successiva in seguito a domanda di tre Accademici. L'argomento sarà inserito nell'ordine del giorno.

È in facoltà del Presidente di chiudere la discussione.

Premi

Art. 12 – Il Consiglio di Presidenza tenuto conto delle disponibilità finanziarie dell'Accademia ha facoltà di erogare nel bilancio preventivo una somma da devolvere a premi per le migliori memorie originali inedite.

Art. 13 – I premi di cui all'art. 12 sono conferiti in seguito a rapporto di una Commissione mediante votazione segreta dell'Assemblea, alla quale devono essere presenti non meno di 31 accademici in prima convocazione e di 21 in seconda.

Art. 14 – Nessuno degli Accademici può concorrere ai premi dell'Accademia. Per speciali benemerienze l'Accademia può premiare gli Accademici con diplomi di onore, medaglie d'oro, d'argento e di bronzo.

Tale riconoscimento è conferito previa approvazione dell'Assemblea alla quale devono essere presenti almeno 31 Accademici in prima convocazione e 21 in seconda.

Pubblicazioni Accademiche

Art. 15 – L'Accademia pubblica il Bollettino per i resoconti sommari delle sedute e per brevi note preventive e i suoi atti per le memorie estese e corredate di tavole.

Art. 16 – Non è ammessa la lettura o la pubblicazione di memorie o di comunicazioni non inedite ed originali.

Art. 17 – Gli Accademici, i Soci corrispondenti e gli Ordinari possono tenere conferenze e svolgere comunicazioni su argomenti da loro scelti.

Ad essi è riservato il diritto di intervenire nella discussione sui temi trattati.

Gli Accademici possono, sotto la propria responsabilità, presentare, perché siano comunicati in seduta pubblica, lavori di studiosi non appartenenti all'Accademia.

L'inclusione di tali lavori nell'ordine del giorno è di competenza del Presidente il quale potrà avvalersi del parere del Consiglio di Presidenza.

Nell'ordine del giorno dell'Accademia sarà indicato il nome del presentatore. Il Presidente potrà consentire che l'autore esponga e discuta il proprio lavoro.

Il Presidente, sentito il parere del Consiglio di Presidenza, ha facoltà di invitare studiosi italiani e stranieri a svolgere relazioni e conferenze scientifiche all'Accademia.

Art. 18 – Il segretario curerà la pubblicazione del Bollettino e degli Atti e si occuperà della diffusione delle pubblicazioni dell'Accademia, operandone opportunamente lo scambio con altre pubblicazioni scientifiche.

Art. 19 – Il Segretario curerà la raccolta dei brevi riassunti delle comunicazioni per l'inserzione nel Bollettino. Accoglierà inoltre le memorie in extenso.

Nel Bollettino sarà dato cenno delle pubblicazioni pervenute in dono.

Art. 20 – Le memorie relative alle comunicazioni svolte all'Accademia possono essere pubblicate nel volume degli Atti e devono essere contenute entro il limite di pagine otto.

Qualora gli Autori desiderino la stampa di un numero di pagine superiore a quello previsto al comma precedente la stessa ed i clichés saranno a loro esclusivo carico.

Art. 21 – Le spese per la stampa degli estratti (in numero non inferiore a 25) sono a carico degli autori che dovranno farne richiesta direttamente alla Segreteria la quale avrà cura di notificare contemporaneamente i prezzi convenuti con la tipografia stessa.

Art. 22 – Le bozze dei lavori pubblicati verranno corrette dai rispettivi Autori e dovranno essere restituite per la stampa al Segretario non più tardi di tre giorni dopo ricevute, altrimenti nel Bollettino e negli Atti in corso viene inserita la memoria con le sole correzioni tipografiche.

Art. 23 – Sono pubblicati nel Bollettino solo quei sunti delle comunicazioni le quali, seduta stante, e dentro 24 ore vengono consegnate al Segretario.

Art. 24 – Gli accademici ed i soci che prendono parte alle discussioni devono redigere delle note sommarie ed inviarle alla segreteria entro le 24 ore. Altrimenti provvederà in merito il Segretario

Resta poi in facoltà del Segretario di coordinare le varie parti della discussione.

Art. 25 – La Segreteria curerà che gli Atti ed il Bollettino della Accademia Medica siano spediti gratuitamente agli Accademici ed ai Soci in regola con i pagamenti.

Saranno, altresì, inviati alle principali Accademie e Biblioteche italiane ed ai più importanti giornali scientifici italiani e stranieri a titolo di cambio.

Disposizioni diverse

Art. 26 – La scelta dei nuovi Accademici e dei Soci è effettuata su proposta del Consiglio di Presidenza.

Il Presidente e due Accademici possono segnalare al Consiglio di Presidenza il nominativo degli studiosi (italiani o stranieri) che, per la loro rinomanza conseguita negli studi, possono far parte dell'Accademia.

L'Accademia nominerà, per votazioni in sede di assemblea i nuovi Accademici ed i Soci.

Art. 27 – L'Accademico ed il Socio dopo tre anni di continuata e non giustificata assenza dalle sedute accademiche si intenderà dimissionario.

Art. 28 – A ciascun Accademico ed a ciascun Socio è inviata la comunicazione di nomina a firma del Presidente e del Segretario.

Art. 29 – L'Accademico, il Socio corrispondente ed il Socio ordinario versa una quota annuale che viene stabilita dal Consiglio di Presidenza dopo approvazione dell'Assemblea degli Accademici.

I predetti versano una quota annuale quale contributo alle spese del Bollettino e degli Atti.

Agli Accademici e ai Soci che non avranno versato la quota annuale entro il mese di dicembre sarà sospeso l'invio delle pubblicazioni accademiche.

Gli Accademici ed i Soci che per due anni consecutivi non abbiano versato le quote annuali vengono dichiarati decaduti.

Art. 30 – Le Commissioni nominate dall'Assemblea dell'Accademia, se per compiere il loro mandato debbano incontrare spese, devono chiederne autorizzazione al Consiglio di Presidenza.

Art. 31 – È vietato di asportare carte, libri od altro di proprietà dell'Accademia, senza permesso scritto del Segretario e con l'obbligo di rilasciarne ricevuta su apposito registro.

Art. 32 – L'Accademia non si occupa di rimedi segreti, né di specialità medicinali.

Art. 33 – Qualunque vertenza fra gli Accademici e tra i Soci in cose riferibili alla Accademia, è inappellabilmente decisa dal Consiglio di Presidenza o da un giurì ad esso nominato.

Art. 34 – Il sigillo dell'Accademia porta l'emblema di Esculapio adornato dalle palme accademiche rette dalla lupa di Roma, circondato dalla iscrizione: Accademia Medica di Roma; è custodito sotto la responsabilità del segretario.

Art. 35 – La convocazione dell'Assemblea degli Accademici per la nomina delle cariche accademiche sarà indetta nel termine di giorni sessanta dalla scadenza delle cariche sociali.

Art. 36 – L'Assemblea generale degli Accademici ci si riunirà entro novanta giorni dalla seduta inaugurale per procedere alla nomina dei nuovi Accademici e Soci.

L'Assemblea potrà riunirsi una seconda volta per la nomina di cui al primo comma prima della chiusura dell'anno.

Art. 37 – Il Regolamento dell'Accademia può essere modificato in seguito a proposta del Consiglio di Presidenza o di almeno 20 accademici; le modificazioni non possono essere approvate se non siano state messe all'ordine del giorno e presenti almeno i 3/4 degli Accademici ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 38 – Enti e privati che acquisiscano benemerienze nei riguardi dell'Accademia possono essere iscritti dal Consiglio di Presidenza nell'Albo degli Amici della Accademia Medica di Roma.

Art. 39 – L'Accademia dispone di un collaboratore extra accademico il quale coadiuva i membri del Consiglio di Presidenza nelle forme e misure stabilite dal Consiglio stesso.

Egli riceverà un equo compenso annuo.

La nomina di esso compete al Consiglio di Presidenza.